

Comune di Chialamberto

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2025. DETERMINAZIONE ALIQUOTE.
--

L'anno duemilaventiquattro addì undici del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Castellini Gabriele - Sindaco	Sì
2. Aimò Alessandra - Vice Sindaco	Sì
3. Chiariglione Liliana - Consigliere	Sì
4. Baronetto Daniela - Consigliere	Sì
5. Criveller Dario - Consigliere	Sì
6. Benedetto Franco - Consigliere	Sì
7. Coletti Matteo - Consigliere	Ass.Giust.
8. Gino Luca - Consigliere	Sì
9. Casotti Silvia - Consigliere	Sì
10. Griva Claudia - Consigliere	Ass.Giust.
Totale Presenti: 8	
Totale Assenti: 2	

La presente seduta si tiene in video conferenza, ai sensi del Regolamento comunale, approvato da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 18.05.2022.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora dott.ssa Francesca Montanari il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Castellini Gabriele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco Presidente;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;
- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2024 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della

delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);

- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che tali decreti non sono stati ancora emanati, con la conseguenza che, ove tali decreti del MEF dovessero essere emanati entro il termine fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, il Comune dovrebbe confermare la propria deliberazione sulla base del modello ministeriale.

CONSIDERATO dunque che allo stato attuale l'unica disposizione a cui i Comuni devono fare riferimento ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15^{bis} D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2022, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2022;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 11 del 18.05.2022 che fissa per l'anno 2022 le nuove aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.);

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/09/2020;

Proceduto a votazione espressa in forma palese per appello nominale e risposta verbale, ai sensi del Regolamento comunale, approvato da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 18.05.2022, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:

Consiglieri presenti n. 8;

Consiglieri votanti n. 8;

Consiglieri favorevoli n.: 7;

Consiglieri astenuti n. =;

Consiglieri contrari n. 1 (Casotti);

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di confermare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote relative all'anno 2025, in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2025:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille
Terreni agricoli	ESENTI
Aree edificabili	10,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,6 per mille
Altri fabbricati	10,6 per mille

- **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2025, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00 (art. 1 co 749 l. 160 del 27/12/2019);

- **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

- **di dare altresì atto che** ai sensi dell'art. 15*bis* D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Successivamente:

su proposta del Presidente, con distinta votazione espressa in forma palese per appello nominale risposta verbale, ai sensi del Regolamento comunale, approvato da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 18.05.2022, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:

Consiglieri presenti n. 8;
Consiglieri votanti n. 8;
Consiglieri favorevoli n.: 7;
Consiglieri astenuti n. =;
Consiglieri contrari n. 1 (Casotti);

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile.

Visto si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, del presente atto, ai sensi dell'art.49 del D:Lgs. 267/2000 (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Castellini Gabriele

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Castellini Gabriele

Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Montanari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/12/2024 al 04/01/2025 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, li 20/12/2024

Il Messo Vigile
Marina Moretto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Chialamberto, li _____

Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Montanari